



Agenzia Regionale per la Prevenzione  
e Protezione Ambientale del Veneto



## NOTA ILLUSTRATIVA

### AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020

---

La Legge Regionale 18 ottobre 1996, n. 32, istitutiva di ARPAV, come recentemente modificata dall'art. 61 della L.R. n. 45/2017, stabilisce all'art. 2, comma 2 bis, che si applicano all'ARPAV le norme di bilancio e di contabilità previste dal Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 92", nonché gli schemi di bilancio, per quanto compatibili, previsti per le aziende del servizio sanitario".

Il bilancio economico preventivo 2020 è stato predisposto secondo le disposizioni del titolo II del D.Lgs. n. 118/2011 che detta i principi contabili generali e applicati per il settore sanitario e, per quanto compatibile, tenuto conto della nota dell'Azienda Zero prot. n. 3427 del 6.12.2017 avente ad oggetto: "Bilancio Preventivo Economico Annuale esercizio 2018" che reca le indicazioni operative per la stesura del bilancio delle Aziende ULSS e Ospedaliere, estese anche ad ARPAV e che risulta essere l'ultima nota disponibile agli atti dell'Agenzia.

L'art. 25 del decreto suindicato stabilisce che il bilancio economico preventivo annuale include il conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi previsti dal successivo art. 26.

Il bilancio è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e dalla relazione del Direttore Generale, a formarne parte integrante.

Infine, verrà corredato dalla relazione del Collegio Sindacale.

La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nella redazione del bilancio preventivo economico annuale.

ARPAV ha predisposto il bilancio in coerenza con il documento di programmazione delle proprie attività, nonché con la programmazione economico-finanziaria della Regione, facendo attenzione al vincolo derivante dalla compatibilità delle risorse a disposizione e della necessità di perseguire l'equilibrio economico-finanziario.

Tutte le voci relative al conto economico preventivo sono comparabili con le previsioni dell'esercizio precedente in quanto sono utilizzati i consueti modelli.

Il bilancio economico preventivo è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto il risultato economico d'esercizio, ispirandosi ai principi di prudenza e della competenza.

In relazione alla nota suddetta, si riportano di seguito le principali indicazioni regionali fornite alle aziende sanitarie per la redazione del bilancio ed estese all'Agenzia in quanto compatibili.

### **Il Conto economico preventivo**

La previsione del **valore della produzione** nel bilancio economico preventivo considera le seguenti componenti:

#### *Finanziamenti regionali*

Le previsioni dei contributi regionali di funzionamento sono quelle risultanti dal Progetto di Legge n. 466 della Regione del Veneto "Bilancio di Previsione 2020-2022", che nell'allegato 14, "Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per l'esercizio finanziario 2020 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale n. 39/2001", individua:

- nella missione 13 "Tutela della salute" programma 1301 "Servizio Sanitario Regionale – Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" il contributo di funzionamento di ARPAV stabilito in 46,7 milioni di euro per l'esercizio 2020 in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera "a", della L.R. 32/96;
- nella missione 9 "Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente" programma 0902 "Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale" il contributo di funzionamento di ARPAV stabilito in 150.000 euro per l'esercizio 2020 in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera "b", della L.R. 32/96;
- nella missione 9 "Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente" programma 0908 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento" il contributo di

funzionamento di ARPAV stabilito in 5.000.000 di euro per l'esercizio 2020 in attuazione dell'art. 41, della L.R. 30/2016.

Inoltre sono quelle risultanti dal Progetto di Legge n. 465 della Regione del Veneto "Legge di Stabilità Regionale 2020", all'art. 3 - Disposizioni in materia di rifiuti speciali non pericolosi, ha previsto che l'Osservatorio regionale sui rifiuti istituito presso l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione di rifiuti", sia autorizzato ad effettuare l'aggiornamento ed il monitoraggio delle informazioni relative all'effettivo fabbisogno di smaltimento di rifiuti speciali, prevedendo a tal proposito un maggior introito pari a 150.000 euro.

#### *Finanziamenti da altri soggetti pubblici*

Le previsioni dei contributi ordinari provinciali tengono conto dei finanziamenti concordati con gli enti e riportati nelle rispettive convenzioni, e tengono conto anche nel 2020 della intervenuta diminuzione, nel corso del 2015, della quota corrispondente al costo del personale trasferito dalle Province al momento della costituzione dell'Agenzia.

I *finanziamenti vincolati* sono riportati per competenza dell'esercizio 2020 e con i correlativi oneri di spesa; al pari sono stati valorizzati gli utilizzi legati ai fondi per quote inutilizzate di contributi di esercizi precedenti.

#### *Rettifiche di contributi in c/esercizio ed ammortamenti*

In attuazione del principio contabile sulla sterilizzazione degli ammortamenti prevista dal comma 1, lett. b), dell'art. 29 del D.Lgs. 118/2011, è stata operata la rettifica dei contributi in conto esercizio per la quota destinata ad investimenti.

#### *Concorsi, recuperi e rimborsi*

Tale voce è stata valorizzata prevedendo, per l'anno 2020, principalmente una quota di rimborsi del personale comandato presso altri soggetti pubblici.

#### *Quota dei contributi in c/capitale imputata all'esercizio*

Tale voce è determinata dal processo di sterilizzazione degli ammortamenti attuato secondo l'art. 29 del D.Lgs n. 118/2011 e accoglie le quote degli ammortamenti "sterilizzati" riferiti sia a finanziamenti in conto capitale di natura vincolata e in conto esercizio, sia derivanti da utili degli esercizi precedenti.

### *Altri ricavi e proventi*

In questa voce sono ricompresi i ricavi per prestazioni dell'Agenzia, sulla base del tariffario regionale e stimati in coerenza secondo il principio della prudenza, con i flussi 2019 nonché con le previsioni dei progetti vincolati e progetti europei su cui è impegnata l'Agenzia.

La previsione del **costo della produzione** nel bilancio economico preventivo considera le seguenti componenti.

### *Beni e servizi*

Le previsioni di costo per *acquisti di beni e di servizi* tengono conto delle disposizioni di contenimento e razionalizzazione della spesa dettate con D.L. n. 78/2010 e dalla L.R. n. 47 del 21/12/2012 che contiene disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese. La stima è stata effettuata tenendo conto, altresì, della spesa storica riferita all'esercizio scorso.

### *Manutenzioni e riparazioni*

La voce comprende le manutenzioni ordinarie per beni mobili, immobili, attrezzature tecnico-scientifiche, macchinari e automezzi, determinata sulla base storica dello scorso anno, ma anche tenuto conto delle maggiori richieste pervenute dalle strutture territoriali per consentire la piena funzionalità di attrezzature per la corretta esecuzione di controlli ambientali.

### *Godimento di beni di terzi*

Tale posta comprende i canoni di noleggio di veicoli, di attrezzature e di fotocopiatori, oltre ai fitti passivi.

### *Personale*

Gli obiettivi di costo per il personale dipendente per l'anno 2020 sono stati determinati in coerenza al Piano Assunzioni Triennale 2019-2021, adottato con Decreto del Commissario Straordinario n. 241 del 19/07/2019, successivamente approvato con modifiche, secondo le prescrizioni impartite con nota dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione del Veneto (prot. n. 78458 del 05/08/2019), con Decreto del Commissario Straordinario n. 268 del 19/08/2019 ed infine approvato dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 402243 del 18/09/2019, pervenuta agli atti dell'Agenzia il 19/09/2019 (prot. n. 91878).

### *Ammortamenti*

Nella valutazione degli ammortamenti sono stati adeguatamente stimati i maggiori oneri connessi ai cespiti che si prevede di capitalizzare nel corso del 2020.

Sono state calcolate le quote di ammortamento sulla base delle aliquote dei cespiti di cui all'allegato 3 del D.Lgs n. 118/2011.

### *Accantonamenti*

Gli accantonamenti relativi all'esercizio 2020 (ai sensi di quanto disposto dalla Circolare n. 31 del Ministero dell'Economia e Finanze del 29/11/2018), sono riferiti alla sola Dirigenza Sanitaria e PTA, poiché per il personale del Comparto è intervenuta, in data 21 maggio 2018, la sottoscrizione del nuovo CCNL che ha portato al conseguente azzeramento dell'accantonamento precedentemente operato.

### *Proventi e oneri finanziari*

La voce interessi attivi è stimata sulla base dello storico dell'esercizio precedente.

Gli interessi passivi comprendono gli eventuali interessi di mora verso fornitori che vengono stimati in misura contenuta, coerentemente al valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti che attesta un pagamento anticipato di 11,03 gg (2018) rispetto alla scadenza delle fatture.

### *Proventi e oneri straordinari*

Non sono stati stimati proventi e oneri straordinari.

### *Imposte e tasse*

La previsione delle imposte e tasse è determinata sulla base della stima dello scorso anno e la voce principale è rappresentata dall'IRAP relativa a personale dipendente, collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente. Questa voce comprende anche l'IRAP relativa ad attività commerciale e l'IRES.

## **Il Piano dei flussi prospettici di cassa**

Il Piano dei flussi prospettici di cassa è stato redatto sulla base del modello allegato al D.Lgs. n. 118/2011.

## **Il Piano triennale degli investimenti**

Il Piano triennale degli investimenti è stato predisposto sulla base dei finanziamenti in conto capitale vincolati, dei fondi propri dell'Agenzia e dell'utilizzo del risultato di esercizio degli anni 2016, 2017 e 2018.

Il Piano triennale degli investimenti comprende, per le rispettive annualità, i lavori previsti nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2019/2021.

Viene inoltre presentato un elenco investimenti considerati strategici/prioritari per il triennio 2020-2022, in attesa di finanziamento.

### **La relazione del Collegio Sindacale**

La nota regionale stabilisce che il parere del Collegio Sindacale sul bilancio preventivo economico annuale dovrà essere formalizzato in apposita relazione.

### **La relazione del Direttore Generale**

La relazione del Direttore Generale al bilancio preventivo economico evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011.

Oltre ai documenti di bilancio e agli allegati previsti dall'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011, l'Agenzia è tenuta a predisporre anche un prospetto dei **limiti di spesa di cui all'art. 6 del D.L. n. 78/2010**, convertito in L. n. 122/2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" e successive modifiche ed integrazioni, che ha introdotto alcuni obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica con decorrenza dall'anno 2011. In particolare, sono fissati dei limiti percentuali per tipologia di spesa relativa alla gestione delle autovetture, alle spese per pubblicazioni ed inserzioni, alle spese di rappresentanza, alla formazione del personale, alle consulenze, alle spese per missioni e in materia di pubblico impiego e alla spesa per mobili ed arredi. Per quanto attiene la formazione del personale, con D.L. 124/2019 art. 57, c.2, cessa l'applicazione del limite.

Con L.R. n. 47 del 21/12/2012 la Regione del Veneto, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi suindicati, ha fissato dei limiti percentuali di riduzione delle tipologie di spesa e, in particolare, la riduzione del 50% rispetto al 2011 delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, con esclusione dall'ambito di applicazione della riduzione dei mezzi necessari per l'espletamento dei servizi di sorveglianza, sicurezza pubblica, attività ispettiva, pubblica incolumità, controllo e monitoraggio a tutela della salute pubblica, obbligatori per legge: le autovetture dell'Agenzia rientrano nell'esclusione suddetta, pertanto la spesa non viene assoggettata al limite.

Il prospetto riepilogativo delle tipologie di spesa con i limiti di riferimento e le previsioni 2020 sono riportati nella relazione del Direttore Generale.

### **Saldi di finanza pubblica**

Il rispetto dei saldi di finanza pubblica, di cui all'art. 1, commi 463 e 464, della L. n. 190/2014 che le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dal 2015, e che la Regione del Veneto, con l'art. 49 della L.R. n. 2 del 19/02/2007, ha esteso anche ai propri enti strumentali, non trova più applicazione.

La Regione del Veneto con lettera prot. n. 322201 del 25/08/2016 del Direttore dell'Area Risorse Strumentali avente ad oggetto "Disposizioni in merito alla vigenza della normativa regionale in materia di patto di stabilità interno, riferita agli organismi e enti dipendenti dalla Regione del Veneto", ha sottolineato che "La normativa statale in tema di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni, ha portato al superamento delle regole dirette al rispetto del c.d. Patto di stabilità interno, introducendo il principio del pareggio di bilancio con legge costituzionale 1/2012. La L. 243/2012, ha dettato disposizioni attuative in merito all'equilibrio dei bilanci, distintamente, per le amministrazioni pubbliche territoriali e non territoriali. Pertanto, la normativa regionale in materia di patto di stabilità interno (art. 49, L.R. 2/2007 e art. 6, L.R. 1/2009) riferita agli organismi ed enti dipendenti della Regione del Veneto, non trova più applicazione per il venir meno dei presupposti giuridici sui quali si fondava".